

VDG - SERVIZI AMM.VI  
2^ CIRCOSCRIZIONE  
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC. 93/14

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II  
**10 NOVEMBRE 2014**

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **10 NOVEMBRE 2014** alle ore **18:30** sono presenti, nell'aula consiliare della Cascina Gajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Antonio PUNZURUDU, i Consiglieri:

ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BARLA Marco - BERNARDINI Luisa - CIAMPA Caterina - DI MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe - GENTILE Vito - IMBESI Serena - IOCOLA Alessandro - MACRI' Vincenzo - MANTI Vincenzo - MASERI Dennis - MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto - PERRONE Raffaella - PLAZZOTTA Eugenio - PRISCO Riccardo - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - VERSACI Maurizio.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 24 Consiglieri.

Risulta assente n. 1 Consigliere: RUSSO Anna Maria.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 – ART. 42 COMMA 2 – IMPIANTO SPORTIVO “NITTI” DI VIA NITTI 6. SCADENZA CONCESSIONE. SUDDIVISIONE IN DUE IMPIANTI DISTINTI. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONI TEMPORANEE NELLE MORE DELLA ESTERNALIZZAZIONE CON BANDI.

## CITTÀ DI TORINO

## CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 2. IMPIANTO SPORTIVO "NITTI" DI VIA NITTI 6. SCADENZA CONCESSIONE. SUDDIVISIONE IN DUE IMPIANTI DISTINTI. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONI TEMPORANEE NELLE MORE DELLA ESTERNALIZZAZIONE CON BANDI.

Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2001, esecutiva dal 31 dicembre 2001, n. mecc. 2001 08357/10, veniva rinnovata la concessione dell'impianto sportivo di Via Nitti n° 6 all'Unione Sportiva San Giorgio per anni 12.

La concessione del suddetto impianto, composto da due campi di calcio a 11, uno in erba naturale e l'altro in erba sintetica, n. 3 fabbricati principali dove sono presenti locali spogliatoio, uffici, magazzini, locali tecnici e locale commerciale, 3 fabbricati in precario (tipo box) adibiti a spogliatoi, magazzino, ecc., è pertanto scaduta in data 31/12/2013.

La società sportiva U.S.D. SAN GIORGIO TO, concessionaria dell'impianto dal 31/12/2001, lo ha utilizzato dando ampio spazio anche ad altre realtà sportive territoriali, contribuendo così a creare, negli ultimi anni, un bacino di utenza molto accresciuto rispetto al passato, ma anche sensibilmente diversificato rispetto al genere di utenza (varie classi di età: bambini, junior, senior).

La particolarità di quest'impianto nel contesto territoriale sta nel fatto di potersi avvalere di due campi di calcio, a differenza di tutti gli altri impianti calcistici del territorio dotati invece di un solo campo.

Il potenziamento delle compagini sportive del territorio, la loro responsabilizzazione circa il livello formativo, il miglior utilizzo dell'impianto da parte di un numero sempre più importante di squadre - si pensi che solo la società concessionaria ne conta circa 13 - ed, in definitiva, il soddisfacimento di questa accresciuta platea di utenti si ritiene possa essere più efficacemente perseguito con lo sdoppiamento della presente struttura in due impianti autonomamente fruibili e distinti così da rendere ancor più variegato e pluralistico il loro utilizzo, nonché facilitarne una maggiore cura e manutenzione.

Tutto ciò considerato, la Circoscrizione intende proporre, come prevede la pronuncia in tal senso espressa dalla Giunta, la suddivisione dell'attuale complesso sportivo in due impianti distinti così come di seguito specificato.

L'impianto convenzionalmente identificato col n. 1 sarebbe costituito: dall'attuale campo di calcio a 11 in erba sintetica; dai due fabbricati (contrassegnati con le lettere A e BC nell'allegata planimetria) per uso spogliatoi, servizi, locale commerciale e locali tecnici.

L'impianto convenzionalmente identificato col n. 2 sarebbe costituito: dal campo di calcio a 11 in erba naturale; da un fabbricato (contrassegnato con la lettera D nell'allegata planimetria); oltre ai tre fabbricati in precario (tipo box) sempre uso spogliatoi situati nell'area verde che si affaccia su via Nitti.

In considerazione di quanto detto sopra e nelle more dell'approvazione della deliberazione circoscrizionale di proposta di esternalizzazione con schema di bando per l'assegnazione in concessione dei due impianti, si ritiene di proporre, ai fini di una ottimale gestione dell'impianto ed a tutela della continuità di fruizione delle attività sportive a favore della cittadinanza, che il Settore Gestione Sport attivi la procedura di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento n. 295 "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" per la stipula di due concessioni provvisorie fino alla individuazione dei futuri concessionari e comunque della durata massima di un anno.

A tal fine la gestione dell'impianto n. 1 si ritiene debba essere affidata all'ultima società concessionaria e attuale gestore di fatto mentre per la gestione dell'impianto n. 2 la società concessionaria dovrà essere individuata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) aver sede nel territorio della Circoscrizione 2;
  - b) non essere già concessionaria di altri impianti sportivi
- e, nel caso di più soggetti aventi i predetti requisiti, sulla base dei seguenti altri criteri:
- c) società con maggior numero di squadre under 18;
  - d) società con maggior numero di atleti under 18.

In conseguenza del fatto che, nella citata ipotesi di suddivisione e nelle more degli atti che ne sanciscano e definiscano la definitiva separazione anche dal punto di vista tecnico-logistico, i locali tecnici, commerciali e di servizio sono attualmente tutti situati nell'impianto che si andrebbe a configurare con il n. 1 la relativa associazione individuata come concessionario temporaneo di tale porzione dovrà obbligarsi a rendere agevole e consentire il pieno utilizzo dell'impianto contrassegnato col n. 2 da parte dell'altro soggetto a cui verrà affidata questa seconda porzione. I rapporti ed i reciproci obblighi che dovranno caratterizzare questa necessaria collaborazione dovranno essere pertanto oggetto di apposito accordo sottoscritto da entrambi i concessionari pro-tempore. In considerazione, inoltre, della doverosa salvaguardia delle attività e fruizione dell'impianto attualmente in atto, i due concessionari designati dovranno obbligarsi a garantire, nel miglior modo possibile e per tutto il periodo di concessione temporanea, la continuità dell'erogazione del servizio all'attuale utenza dell'impianto ed il mantenimento di rapporti di collaborazione e disponibilità verso le altre associazioni sportive del territorio.

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della Conferenza dei Capigruppo riunitasi ai sensi dell'Art. 18, comma 4 del Regolamento del Decentramento, tenutasi in data 29 ottobre 2014.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996 e s.m.i., il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2 dispone in merito alle competenze proprie attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996 e s.m.i., il quale fra l'altro, all'art. 43 comma 6 dispone in merito all'attività consultiva attribuita ai

Consigli Circostrizionali ed in particolare l'espressione di proposte su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale, cui appartiene l'atto in oggetto;

dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.Lgs. 174/2012, e all'art. 61 del succitato Regolamento del decentramento sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- di approvare l'indirizzo politico territoriale inteso a suddividere l'attuale impianto sportivo "Nitti" di via Nitti 6 in due impianti distinti così come indicato e per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente;
- di proporre che il Settore Gestione Sport attivi la procedura, di cui all'art. 7 del Regolamento n. 295 "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", per la stipula di due concessioni provvisorie della durata massima di un anno, comunque fino alla individuazione dei futuri concessionari, nelle more dell'approvazione della deliberazione circostrizionale di proposta di esternalizzazione con schema di bando per l'assegnazione in concessione dei due impianti e secondo le indicazioni espresse in narrativa e di seguito riportate:
  - 1) la gestione dell'impianto n. 1 dovrà essere affidata all'ultima società concessionaria e attuale gestore di fatto mentre per la gestione dell'impianto n. 2 la società concessionaria dovrà essere individuata sulla base dei seguenti requisiti:
    - a) aver sede nel territorio della Circostrizione 2;
    - b) non essere già concessionaria di altri impianti sportivi e, nel caso di più soggetti aventi i predetti requisiti, sulla base dei seguenti altri criteri:
      - c) società con maggior numero di squadre under 18;
      - d) società con maggior numero di atleti under 18;
  - 2) l'associazione individuata come concessionario temporaneo della porzione dell'impianto contrassegnata col n. 1 dovrà obbligarsi a rendere agevole e consentire il pieno utilizzo dell'impianto contrassegnato col n. 2 da parte dell'altro soggetto a cui verrà affidata questa seconda porzione e i rapporti ed i reciproci obblighi che dovranno caratterizzare questa necessaria collaborazione dovranno pertanto essere oggetto di apposito accordo sottoscritto da entrambi i concessionari pro-tempore;
  - 3) i due soggetti designati dovranno, in considerazione della doverosa salvaguardia delle attività e fruizione dell'impianto attualmente in atto, obbligarsi a garantire, nel miglior modo possibile e per tutto il periodo della concessione temporanea, la continuità dell'erogazione del servizio all'attuale utenza dell'impianto ed il mantenimento di rapporti di collaborazione e disponibilità verso le altre associazioni sportive del territorio;
- di autorizzare la trasmissione del presente provvedimento al Settore Gestione Sport per i conseguenti atti di competenza;
- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato;

- di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

#### OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2<sup>a</sup> Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.

Durante la discussione esce dall'aula, il Consigliere: GENCO

Accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	23
VOTANTI	15
VOTI FAVOREVOLI	12
VOTI CONTRARI	3
ASTENUTI	8 (FURLAN – DI MISCIO – ANGELINO – IOCOLA – MACRI' – PLAZZOTTA – VERSACI – ALAIMO)

#### IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2<sup>a</sup> A MAGGIORANZA DELIBERA:

- di approvare l'indirizzo politico territoriale inteso a suddividere l'attuale impianto sportivo "Nitti" di via Nitti 6 in due impianti distinti così come indicato e per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente;
- di proporre che il Settore Gestione Sport attivi la procedura, di cui all'art. 7 del Regolamento n. 295 "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", per la stipula di due concessioni provvisorie della durata massima di un anno, comunque fino alla individuazione dei futuri concessionari, nelle more dell'approvazione della deliberazione circoscrizionale di proposta di esternalizzazione con schema di bando per l'assegnazione in concessione dei due impianti e secondo le indicazioni espresse in narrativa e di seguito riportate:
  - 1) la gestione dell'impianto n. 1 dovrà essere affidata all'ultima società concessionaria e attuale gestore di fatto mentre per la gestione dell'impianto n. 2 la società concessionaria dovrà essere individuata sulla base dei seguenti requisiti:
    - a) aver sede nel territorio della Circoscrizione 2;
    - b) non essere già concessionaria di altri impianti sportivi e, nel caso di più soggetti aventi i predetti requisiti, sulla base dei seguenti altri criteri:
      - c) società con maggior numero di squadre under 18;
      - d) società con maggior numero di atleti under 18;
  - 2) l'associazione individuata come concessionario temporaneo della porzione dell'impianto contrassegnata col n. 1 dovrà obbligarsi a rendere agevole e consentire il pieno utilizzo dell'impianto contrassegnato col n. 2 da parte dell'altro soggetto a cui verrà affidata questa seconda porzione e i rapporti ed i reciproci obblighi che dovranno caratterizzare questa necessaria collaborazione dovranno pertanto essere oggetto di apposito accordo sottoscritto da entrambi i concessionari pro-tempore;
  - 3) i due soggetti designati dovranno, in considerazione della doverosa salvaguardia delle

attività e fruizione dell'impianto attualmente in atto, obbligarsi a garantire, nel miglior modo possibile e per tutto il periodo della concessione temporanea, la continuità dell'erogazione del servizio all'attuale utenza dell'impianto ed il mantenimento di rapporti di collaborazione e disponibilità verso le altre associazioni sportive del territorio;

- di autorizzare la trasmissione del presente provvedimento al Settore Gestione Sport per i conseguenti atti di competenza;
- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2<sup>a</sup>, pone ora in votazione palese, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Durante la discussione esce dall'aula, il Consigliere: GENCO

Accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	23
VOTANTI	17
VOTI FAVOREVOLI	13
VOTI CONTRARI	4
ASTENUTI	6 (FURLAN – DI MISCIO – ANGELINO – IOCOLA – PLAZZOTTA – VERSACI)

Il Consiglio di Circoscrizione 2<sup>a</sup> con n. 17 voti favorevoli dichiara, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

